

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 147-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1972

Interpretazione autentica sulle cause di cessazione della proroga
delle locazioni di immobili urbani

Comunicata alla Presidenza il 20 novembre 1972

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge proposto all'esame del Senato intende dirimere, in termini di interpretazione autentica, i contrasti insorti nella giurisprudenza in ordine alla identificazione delle cause di cessazione della proroga delle locazioni di immobili urbani. Il susseguirsi, nell'arco di circa vent'anni, di una serie notevole di provvedimenti legislativi sulla materia, con evidenti difficoltà di coordinamento, determina, indubbiamente, la necessità di un chiarimento di fondo, tale che risulti idoneo a superare le diverse perplessità interpretative. In particolare, il provvedimento in esame intende affermare l'applicabilità, a tutte le situazio-

ni regolate dalle vigenti norme vincolistiche, delle cause di cessazione e decadenza della proroga prevista dalla legge 23 maggio 1953, n. 253, e successive modificazioni.

Sull'opportunità di questo intervento legislativo, che varrà ad evitare per il futuro difformità di decisioni in una materia credo non marginale, la Commissione ha espresso un consenso pressochè unanime, accogliendo la modifica introdotta rispetto al testo originario del proponente, modifica che delimita esattamente l'ambito di applicazione della norma.

MARTINAZZOLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1.

Per tutti i contratti di locazione e di sub-locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione prorogati dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 e dall'articolo 56, del decreto-legge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il locatore può fare cessare la proroga, opporsi ad essa o chiederne la decadenza nei casi previsti dalle leggi vincolistiche disciplinanti la materia, vigenti alla data del 30 novembre 1969.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Per tutti i contratti di locazione e di sub-locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione prorogati dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 e dall'articolo 56 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il locatore può fare cessare la proroga, opporsi ad essa o chiederne la decadenza nei casi previsti dalla legge 23 maggio 1950, n. 253 e successive modificazioni.

Art. 2.

Identico.